



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 46436/2009

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove addì 12 (dodici)

del mese di Maggio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 228

COMUNE DI FORLIMPOPOLI.

ESPRESSIONE PARERE SULL'INTEGRAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATA DAL D.LGS.4/2008, DEL POC E DELLE AREE DI CUI ALLE SCHEDE A20-01, A19-02 E A19-03 - ESPRESSIONE PARERE SULLA VAS, AI SENSI DELL'ART. 13, 15 E 16 DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATA DAL D.LGS.4/2008, DEL "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL' AMBITO A13-6 COMPARTO PRODUTTIVO MELATELLO 1° STRALCIO".

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto Il Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/9/2008, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/2000; trasmesso a questa amministrazione provinciale in data 8/10/2008 (prot. prov. n. 91472 del 9/10/2008);

Vista la richiesta di integrazione trasmessa al Comune di Forlimpopoli in data 7/11/2008 (prot. prov. n. 99426 del 7/11/2008);

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2009, con la quale è stata adottata l'integrazione della verifica di assoggettabilità a VAS del POC e la VAS dell'Ambito A13-6 Via Melatello sub-comparto n. 1;

Vista la Valutazione Ambientale Strategica del "Piano urbanistico attuativo dell' Ambito A13-6 Comparto Produttivo Melatello 1° stralcio", costituita dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica, depositati dal 25/2/2009 al 26/4/2009 presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

Considerato che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte dei privati;

Dato atto che qualora i contenuti della VAS siano diversi dai contenuti del Piano attuativo, gli stessi si ritengono sostitutivi dei contenuti del PUA;

Visti i Rapporti ambientali preliminari relativi agli interventi di cui alle schede A20-A01, A19-A02, A19-A03, adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/2/2009, redatti per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 e trasmessi a questa Amministrazione in data 5/3/2009 (prot. prov. n. 21851 del 5/3/2009);

Constatato che le autorità ambientali interpellate per la VAS sono state il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, ARPA e AUSL (che formulano un parere congiunto), mentre per le verifiche di assoggettabilità sono state interpellate ARPA e AUSL;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, acquisito con prot. prov. n. 43104 del 4/5/2009, che di seguito si riporta:

“Vista la richiesta di parere ai sensi degli art. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed esaminati gli elaborati allegati dai quali si desume una trasformazione del territorio con conseguente incremento di aree impermeabilizzate, tutte le opere da realizzarsi, oltre al rispetto delle norme

disciplinate dall'art. 137 del R.D. 368 e dal Regolamento consorziale di Polizia idraulica, artt. 10, 11, 13 e 14, dovranno essere subordinate al rispetto delle Norme contenute nella delibera della Giunta regionale prot. n. 350 del 17/3/2003 "Piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico" dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Il Consorzio di Bonifica ha già rilasciato per quanto di sua competenza le concessioni di scarico e delle opere accessorie in data 27/1/2009 Reg. Conc. n.8711 e n.8709."

Visto il parere di ARPA e AUSL (PGFC n. 10056 del 9/10/2008) acquisito con prot. prov. n. 43710 del 5/5/2009, che di seguito si riporta:

"In merito all'oggetto, esaminati gli elaborati presentati e le integrazioni successivamente pervenute in data 14/10/2008, 29/1/2009, 3 e 5 marzo 2009, 14/4/2009, si espone quanto sotto riportato.

Per quanto di competenza si ritiene che il Piano nel suo complesso non debba essere sottoposto a VAS. Si formulano le seguenti prescrizioni:

1. Le previsioni, sia di espansione vera e propria, sia di "ristrutturazione territoriale", dovranno essere collegate alla pubblica fognatura, afferente ad idoneo sistema di trattamento (depuratore).
2. Nelle fasi attuative delle seguenti previsioni si ritiene che le stesse debbano essere sottoposte a VAS per le considerazioni sotto riportate:
 - **Ambito A12-11 Comparto Sant'Andrea:** considerata la localizzazione dell'area, considerato che si configura quale raddoppio dell'abitato di Sant'Andrea, valutate importanti le nuove dinamiche ed assetti territoriali che si verranno a creare, si ritiene che in fase attuativa l'intervento vada sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento alle valutazioni sui flussi di traffico;
 - **Ambito A13-6 sub comparto 2 Comparto produttivo Via Melatello:** considerata la localizzazione dell'area, considerato la vicinanza con abitazioni ed aree a destinazione residenziale, valutate importanti le nuove dinamiche ed assetti territoriali che si verranno a creare, si ritiene che in fase attuativa l'intervento vada sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento alle valutazioni sui flussi di traffico, sul rumore e sulle emissioni in atmosfera.

Inoltre visti i documenti specifici per la verifica di assoggettabilità, pervenuti a questa ARPA in data 5 marzo 2009, relativi alle schede **A20-A01, A19-A02 e A19-A03**, si ritiene che gli interventi medesimi non necessitino di Valutazione Ambientale Strategica.

In merito alla VAS del **PUA A13-6 sub 1** (documentazione pervenuta a questa ARPA il 03/03/2009), per quanto di competenza nulla osta alle seguenti prescrizioni specifiche:

1. Il progetto si configura quale ampliamento di agglomerato e l'attuale normativa (D.Lgs 3/4/2006 n. 152, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053) prescrive che ogni "agglomerato" debba essere dotato di pubblica fognatura ed idoneo trattamento della stessa, così come tutti i suoi ampliamenti. Dalla nota dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA, prot. 5713 del 9/2/2009) si evidenzia che l'intervento è subordinato al potenziamento del depuratore centrale di Forlì, potenziamento che l'Ente Gestore citato stima fattibile nel 2012-2013. Alla luce di quanto sopra si prescrive che l'area debba essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Si rimanda alla Amministrazione Comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione dell'ambito e il potenziamento della fognatura.

2. Considerato che l'ambito si trova in "Area di ricarica degli acquiferi, zona di tipo A" (P.T.C.P. di Forlì-Cesena), visti gli articoli n. 28 e n. 49 del P.T.C.P. di Forlì-Cesena vigente, si prescrive che l'attuazione dell'ambito debba rispettare quanto in esso stabilito. A tal fine si precisa, considerato anche l'articolo n. 45 del Piano Tutela Acque Regionale:
- le reti fognarie dovranno essere realizzate a tenuta e sottoposte a verifica periodica;
 - nella progettazione delle aree scoperte dei lotti privati, si dovrà tendere a mantenerne le superfici permeabili;
 - i depositi di materiali pericolosi o dei rifiuti, all'interno dei lotti produttivi, potrà avvenire solo in zone coperte e impermeabili;
 - non dovranno essere realizzati serbatoi interrati per idrocarburi;
 - non potranno insediarsi insediamenti a rischio ai sensi della Direttiva CEE n. 96/82 (D.Lgs. 17/8/1999 n. 334);
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato.
3. Considerate le osservazioni espresse in sede del procedimento di approvazione del P.O.C. (PGFC 3626 del 1/4/2009), in merito alla presenza di abitazioni all'interno dell'ambito, considerato che non si è a conoscenza delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale sulle osservazioni citate, considerata la presenza di abitazioni sia all'interno dell'ambito, sia al perimetro dello stesso, visti gli elaborati presentati, si prescrive che:
- sia prevista una fascia di rispetto al perimetro dei lotti residenziali, sia per scopi estetici sia per mitigare le eventuali immissioni provenienti dall'area produttiva;
 - la fascia di cui sopra debba essere costituita da una barriera vegetale di idonea larghezza, al fine di costituire almeno un doppio filare formato con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e prontamente sostituite in caso di fallanze;
 - al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire, la documentazione sia completata con elaborati che studino gli eventuali impatti e ne progettino le mitigazioni. Per i fabbricati produttivi/commerciali, valutazione e progettazione delle mitigazioni relative a: a) emissioni in atmosfera, b) rumorosità, c) traffico indotto, d) rifiuti prodotti. Per le abitazioni, valutazione e progettazione delle mitigazioni relative a: a) clima acustico, b) traffico presente.
4. Considerata la previsione di reti ecologiche, parte all'interno dell'ambito e parte all'esterno (Parco Fluviale del Fiume Ronco - zona Spinadello, lotto FPE), al fine dell'efficacia dell'intervento, si ritiene che la loro realizzazione sia da eseguirsi al momento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
5. In merito all'utilizzo energetico di fonti rinnovabili, gli edifici di progetto devono ottemperare ai disposti della D.G.R. 4/3/2008 n. 156.
6. L'intervento urbanistico valutato concerne la costruzione di edifici artigianali-commerciali ed opere di urbanizzazione. La zonizzazione acustica del comune di Forlimpopoli classifica l'area da valutare in V classe di progetto con limiti di immissione rispettivamente di 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno. Si evidenzia pertanto la criticità indotta dal contatto di zone con salto di classe superiore a 5 dBA (V classe produttiva / III classe agricola).

La circonvallazione di Forlimpopoli risulta essere classificata dall'Amministrazione Comunale come strada Extraurbana Principale (Ca) pertanto nell'intorno dell'infrastruttura sono tracciate due fasce di pertinenza di larghezza pari a 0-100 m e 100-250 m dalla carreggiata, con limiti rispettivamente pari a 70-60 dBA per la fascia A (periodo diurno/notturno) e 65-55 dBA per la fascia B (periodo diurno/notturno).

La zonizzazione acustica del territorio comunale ha disegnato un buffer stradale di larghezza pari a 50 m in IV classe acustica (limiti pari a 65/55 dBA diurno/notturno).

L'infrastruttura ferroviaria, a nord dell'insediamento, in base al DPR 459/98 proietta 2 fasce di pertinenza: la prima (A), di larghezza pari a 100m, è caratterizzato da limiti assoluti di immissione pari a 70/60 dBA, la seconda, la fascia B, pari a 65/55 dBA.

All'interno e nel contorno dell'area riqualificata, sono presenti dei ricettori residenziali, le fonometrie eseguite dal TCA denotano, per alcuni di essi (R1, R7, R8, R9, R10), il superamento dei limiti assoluti di immissione già ante operam, superamenti indotti dalla presenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie. La predisposizione dei nuovi edifici, in unione alle strade di urbanizzazione ed al traffico affluente verso e da i capannoni in progetto, possono ulteriormente peggiorare la condizione attuale. Attualmente non si conosce la tipologia delle attività e le relative sorgenti rumorose che verranno ad insediarsi all'interno di detti capannoni, quindi nella valutazione previsionale di impatto acustico è stato implementato un modello di calcolo considerando sorgenti generiche.

Le aree di carico e scarico materiali, così come sono state modellate, evidenziano la necessità di una loro attenta dislocazione in relazione ai ricettori sensibili residenziali presenti nell'intorno dei capannoni. Fin da ora si evidenzia come, per quei ricettori già caratterizzati da Livelli di pressione sonora integrati, superiori ai limiti assoluti di immissione, l'impatto acustico futuro non dovrà peggiorare la situazione preesistente. Ogni qualvolta si individueranno le tipologie di attività che si andranno ad instaurare, identificate le sorgenti di rumore annesse, dovrà essere presentata una relazione di Impatto Acustico (ex art. 8 L.447/95), che valuti gli effetti nei confronti dei ricettori residenziali vicini; tale relazione dovrà indicare e descrivere anche le opere di mitigazione eventualmente necessarie al fine del rispetto dei limiti di legge. Particolare cura dovrà essere presa per evitare che sorgenti sonore impattanti possano funzionare nel periodo di riferimento notturno (celle frigorifere, impianti di climatizzazione e condizionamento ecc). Una volta conclusa la fase di attuazione ed insediate tutte le attività del comparto, dovrà essere prevista una fase di verifica, finalizzata a valutare, il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori residenziali tenendo conto del contributo globale delle attività stesse, attraverso misure fonometriche e modelli revisionali da inviare all'Amministrazione Comunale.

Inoltre, ogni ricettore residenziale che ante operam presenti un clima acustico caratterizzato da livelli superiori ai limiti assoluti di immissione, post operam non potrà essere gravato da condizioni peggiorative rispetto alle attuali; in tal senso l'elaborato tecnico sopramenzionato dovrà relazionare in maniera specifica ed esaustiva anche in merito a questa criticità.

Infine in riferimento alle abitazioni preesistenti limitrofe al comparto o ricomprese nello stesso, si ritiene che debba essere individuato un lay-out di progettazione, teso a ridurre il più possibile l'impatto acustico dovuto alle infrastrutture viarie del comparto ed alle attività insediabili: disposizione volumetrica dei fabbricati produttivi, allontanamento degli stessi dai recettori sensibili, opportuna collocazione ed allontanamento delle sorgenti particolarmente impattanti (impianti rumorosi, aree di carico/scarico, ecc.).

Si ritiene, infine, che debbano essere comunque messi in atto tutti gli accorgimenti e le cautele indicati dal TCA nella relazione allegata al P.U.A.."

Considerato quanto segue:

- A. Espressione osservazioni ai sensi degli artt. 13-15-16 del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. relativamente al "Piano Urbanistico attuativo dell' Ambito A13-6 Comparto Produttivo Melatello 1° stralcio"**

A.1 Tutela della centuriazione

L'ambito ricade interamente in zona di tutela degli elementi della struttura centuriata e, come richiamato dalla scheda di P.S.C., in sede di progettazione attuativa l'organizzazione dei lotti d'intervento e dei tracciati viari deve rispettare gli orientamenti della centuriazione e gli elementi ivi presenti come memoria storica.

Le informazioni riferite alla viabilità di progetto deducibili dalla scheda di assetto di P.S.C., seppur indicative, vedono attestarsi la nuova dorsale principale di collegamento, che si stacca dalla nuova rotonda stradale, in corrispondenza dell'asse centuriale di via del Campo. Diversamente, la proposta di P.U.A. disegna un tracciato in posizione sfalsata rispetto la maglia insediativa storica esistente e provvisto di ampi tratti di raccordo curvilinei.

Dato atto che la localizzazione del comparto accoglie la rotazione della maglia centuriale, che determina un diverso orientamento dei fondi e della viabilità esistenti fra le zone poste sul confine nord del P.U.A. e la porzione a ridosso della via Emilia storica, si osserva tuttavia che l'assetto complessivo proposto contempla numerose eccezioni alla regola compositiva originaria, basata sul rispetto dell'ortogonalità degli assi individuati e della modularità dei settori territoriali, che si prospettano incoerenti rispetto alla tutela paesistica citata.

E', pertanto necessario adempiere alle prescrizioni dettate dall'art. 21B, comma 6, lettera d), delle Norme del P.T.C.P., che di seguito si riportano:

"In ogni caso tali eventuali nuove previsioni dovranno assicurare:

- **assetto insediativo coerente con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali;**
- **la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore;**
- **il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo."**

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni di cui al medesimo art. 21B, comma 11, che dispongono il divieto:

- a) **di sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;**
- b) **di eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare le esigenze di attraversamento.**

Tali prescrizioni devono essere coerentemente inserite nelle Norme del PUA.

A.2 Dotazione di piste ciclabili

Il RUE, art. 2.14, prevede una dotazione di piste ciclabili pari a 6 ml ogni 100 mq di SUL.

Il PUA dovrebbe quindi prevedere 6.415 ml di piste ciclabili.

E' quindi necessario dimostrare che lo standard è adeguato. Nel caso in cui lo standard non risultasse adeguato, si ritiene necessario monetizzarlo al fine di realizzare le piste ciclabili previste dal P.O.C. fuori dal comparto in oggetto.

A.3 Realizzazione della rete ecologica

Il progetto del P.U.A. presenta la distribuzione degli standard di legge, calcolati secondo gli usi insediabili (produttivo, terziario, commerciale). Tali standard sono inoltre conteggiati come rete ecologica.

In sede di Accordo di Pianificazione, sottoscritto dal Comune di Forlimpopoli e dalla Provincia si era stabilito di assegnare ai comparti produttivi A13-3 e A13-6, un indice maggiore rispetto alle normali aree industriali, pari a 0,25, in ragione del fatto che tali aree contribuivano alla realizzazione del progetto di rete ecologica; la quota della superficie territoriale da realizzare come rete ecologica doveva essere definita in sede di P.O.C..

Le norme del P.S.C. di Forlimpopoli hanno stabilito, all'art. 6.1, comma 7, che nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive A13-3 e A13-6 il 30% della superficie territoriale, da localizzare per ogni comparto attuativo in fase di P.O.C., deve concorrere alla realizzazione del progetto di rete ecologica, da ricavare all'interno o all'esterno dell'ambito, purché nelle aree previste per la ricostituzione della rete ecologica, come individuate nella tavola 2b del P.S.C.. Tale quota può ricomprendere al suo interno la quota di standard a verde pubblico. Viceversa, il verde pubblico non può essere conteggiato come rete ecologica se non è ricompreso nelle aree destinate alla ricostituzione della stessa, così come individuate dal P.T.C.P. e/o dal P.S.C..

È pertanto necessario individuare la quota di rete ecologica che può essere realizzata dentro il comparto nelle aree preordinate alla ricostituzione della rete medesima e la quota che deve essere collocata all'esterno del comparto, stante pari a 106.931 mq l'entità che ne deve essere assicurata.

La sistemazione della zona frontistante la via Emilia storica risulta difforme dalle indicazioni di P.S.C.: la fascia effettivamente destinata a verde di mitigazione risulta significativamente ridotta rispetto alle indicazioni del Piano Strutturale, passando da circa 100 m di profondità a 40-45 m.

La fascia in questione, inoltre, coincide con la zona destinata al progetto di riqualificazione della via Emilia storica, come attestato dalla tavola 2b di P.S.C.. La scheda di P.S.C. vieta espressamente, in tale fascia, la previsione di nuovi insediamenti e stabilisce che la progettazione della zona verde dovrà contemplare piste ciclopedonali e spazi per la sosta e le fermate del trasporto pubblico.

Le aree verdi individuate dal PUA internamente ed esternamente al comparto dovranno essere integralmente arborate con un livello di copertura pari al 100%.

Inoltre, gli effetti mitigativi imputabili alla prevista "densificazione" della biomassa vegetale nelle aree verdi interne al comparto, a presunta compensazione dei minori spazi messi in gioco rispetto a quanto indicato nella scheda di P.S.C., dovranno essere identificati e valutati in sede di screening ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., così come specificato al successivo punto A.11, al fine di verificarne l'assetto progettuale.

La proposta di "densificazione" della biomassa vegetale nelle aree verdi interne al comparto richiede peraltro costi manutentivi, idrici ed energetici non trascurabili.

Le scelte progettuali descritte dichiarano esigenze manutentive ed idriche di modesta entità, da effettuarsi prevalentemente nei primi anni di vita degli impianti arborei ed arbustivi. Le modalità di approvvigionamento idrico proposte per l'irrigazione, senza voler gravare sulla distribuzione acquedottistica e sugli apporti da falda, contemplano due opzioni alternative:

- raccolta delle acque meteoriche dai pluviali ed accumulo in vasche pubbliche ubicate sotto i parcheggi;
- allacciamento alle reti di distribuzione delle acque del CER per usi agricoli (tipo B), ad oggi presente per un brevissimo tratto nel comparto irriguo di S. Leonardo e per una discreta estensione lineare ed areale nel comparto di Selbagnone.

Non risulta tuttavia indagato chiaramente il bilancio della risorsa idrica in relazione al fabbisogno irriguo dell'impianto vegetazionale ed alla disponibilità della risorsa nelle due soluzioni alternative.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, si ritiene pertanto necessario:

- definire le possibilità di approvvigionamento idrico e quantificare quindi le quantità potenzialmente messe in gioco;
- definire le condizioni di approvvigionamento idrico proposte sia in termini di autorizzazioni e/o convenzioni da porre in essere, sia in termini di costi e soluzioni tecniche ed infrastrutturali da adottare.

Inoltre, nel caso si privilegi la prima opzione proposta, posto che il Rapporto Ambientale annovera, fra le misure di sostenibilità degli interventi di progetto, l'obbligo, all'interno dei singoli lotti privati, di realizzare cisterne di utilità per la raccolta delle acque pluviali dai tetti da utilizzare per usi propri compatibili (irrigazione, lavaggio, reti duali interne all'edificio, reintegri di cicli produttivi, ecc....) è oltremodo necessario:

- individuare i margini di utilizzo degli apporti meteorici non suscettibili di contaminazione, quali appunto quelli delle coperture, relativamente ai diversi usi proposti;
- integrare il progetto di convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei singoli lotti nelle vasche pubbliche interrate con il progetto delle reti bianche e dei sistemi di laminazione.

La valutazione degli aspetti ecologici e paesaggistici si conclude con una stima preliminare sulla capacità del sistema del verde, così come proposto all'interno del comparto produttivo, di immagazzinare e sequestrare carbonio dall'atmosfera nell'arco dei prossimi 50 anni. Si conclude affermando che, in termini di rimozione di CO₂, l'effetto del sistema del verde contemplato nel P.U.A. è maggiore rispetto alla capacità assorbente attuale dell'area, coltivata a seminativo.

Tale valutazione prescinde tuttavia dall'effetto compensativo che l'allestimento vegetazionale proposto dovrebbe svolgere, non scomputando gli effetti, in termini di emissioni di CO₂, derivanti dai futuri processi di combustione legati all'attuazione dell'area (attività produttive, trasporti, riscaldamento).

Si ritiene pertanto che tale aspetto debba necessariamente essere valutato in sede di screening ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., così come specificato al successivo punto A.11.

A.4 Capacità del sistema infrastrutturale tecnologico

In termini di approvvigionamento idrico, le reti limitrofe al comparto risultano inadeguate in termini di capacità di servizio. Attestata ad oggi l'impossibilità di usufruire delle acque del Canale Emiliano-Romagnolo, come indicato nella scheda di P.S.C., essendo assenti, sia in termini progettuali che di disponibilità finanziaria, le opere e le infrastrutture di distribuzione per l'uso industriale-artigianale e civile (rete di tipo C), l'effettiva allacciabilità delle nuove utenze è subordinata alla realizzazione ed attivazione di una nuova dorsale dedicata alla distribuzione idrica.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte e sulla base del parere espresso dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA, prot. 5713 del 9/2/2009), l'attuazione del comparto in oggetto è subordinata alla realizzazione della nuova dorsale acquedottistica "Ospedaletto di Bertinoro - Santa Maria Nuova", alla quale connettere la rete a servizio del comparto medesimo. Salvo verifiche di copertura economica, per tale dorsale è prevista la realizzazione entro il 2011.

Il fabbisogno di gas metano conseguente alla realizzazione dell'ambito A13-6 è stimato pari a 1.500.000 mc annui. Relativamente alle possibilità di approvvigionamento di gas le reti esistenti

nella zona in oggetto non risultano adeguate a sostenere le capacità ipotizzate, come da nota dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA, prot. 5713 del 9/2/2009).

Le valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale fanno riferimento alla progettazione di una centrale cogenerativa di produzione di acqua calda ad uso teleriscaldamento cittadino, nell'ottica del contenimento dei consumi energetici, del risparmio di combustibile primario e della conseguente riduzione di emissioni in atmosfera. Le stime condotte ipotizzano, a regime, l'erogazione di 30.000.000 kWh/anno.

Alla luce di quanto esposto, considerata la notevole esigenza energetica degli insediamenti di progetto, nonché la prossimità di altri ambiti insediativi, l'attuazione del comparto produttivo è subordinata:

- alla realizzazione di una nuova dorsale di adduzione del gas, ovvero una rete gas in acciaio di 4^a specie, presumibilmente DN 200, da via del Paganello, in cui è posizionato il punto di consegna SNAM, fino all'interno del comparto medesimo, in cui dovrà essere realizzata una cabina di riduzione presumibilmente da 4^a specie a 6^a specie, come indicato dall'Ente Gestore. Il tracciato della dorsale andrà ottimizzato in funzione dei vincoli fisiografici esistenti e delle proprietà attraversate.
- alla realizzazione di una centrale cogenerativa di produzione di acqua calda ad uso teleriscaldamento di potenza stimabile pari a 15 MW al servizio dell'intero ambito produttivo A13-6.

Relativamente al sistema fognario-depurativo, il progetto del comparto si configura quale ampliamento di agglomerato esistente collettato al depuratore centrale di Forlì. Secondo il parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA, prot. 5713 del 9/2/2009) il depuratore di Forlì non dispone attualmente di alcuna capacità residua per la ricezione di ulteriori apporti né in termini di carico organico, né in termini di carico idraulico.

Alla luce di tali considerazioni, l'attuazione del comparto è imprescindibilmente subordinata alla realizzazione di una rete fognaria pubblica collegata ad idoneo impianto di trattamento dei reflui, ovvero all'intervento di potenziamento/adequamento del depuratore centrale di Forlì, rimandando all'Amministrazione comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione dell'ambito ed il potenziamento delle rete fognaria-depurativa.

Si precisa inoltre che, secondo quanto indicato da HERA i programmi previsti per l'upgrading dell'impianto forlivese indicano la fine lavori entro il 2011 per la parte inerente l'adequamento ai limiti sul carico organico (azoto), mentre per l'adequamento al carico idraulico si ritiene che i finanziamenti necessari alla realizzazione della sezione di impianto già progettata saranno verosimilmente disponibili nelle annualità 2012-2013. Pertanto, i nuovi comparti afferenti al POC potranno essere collettati alle fognature esistenti solo ad intervento ultimato, sia per la parte relativa al trattamento del parametro azoto, sia per la parte relativa al carico idraulico.

Dato l'assetto morfologico dei terreni e della rete fognaria esistente nelle adiacenze dell'area in esame, si segnala infine la necessità di realizzare un idoneo impianto di sollevamento interno al comparto con rete in pressione fino al sollevamento esistente denominato "Ferrovia", dal quale i reflui confluiscono infine al depuratore centrale di Forlì mediante rete in pressione e rete a gravità attraverso i sollevamenti esistenti "Ex depuratore Forlimpopoli" e "S5 Mattei".

A.5 Invarianza idraulica

In relazione all'invarianza idraulica, il calcolo dei volumi di laminazione è stato effettuato considerando l'intero comparto suddiviso in dieci bacini per i quali sono stati dimensionati dispositivi invarianti indipendenti. I sistemi di laminazione adottati sono costituiti, per le aree

pubbliche, nonché per i lotti A₁, A₂, A₃, A₄ da sovradimensionamento delle fognature bianche e/o aree verdi ribassate. Tal aree per i bacini 2-3 e 4 sono poste nelle aree verdi pubbliche coprendo, da stime effettuate nel rapporto ambientale il 35-40% del verde pubblico totale. Per quanto concerne il lotto B₁₈ ("La Casetta") lo stoccaggio degli apporti meteorici è in parte recepito dal sovradimensionamento delle fognature bianche ed in parte da una depressione in terra posta nel verde privato, mentre per i restanti lotti, l'invarianza idraulica è soddisfatta in ambito privato utilizzando un sistema di raccolta e successiva dispersione nel terreno per infiltrazione. Si rileva inoltre che, nell'ambito delle riserve al POC espresse ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, è stato richiesto di ridurre la profondità massima allagabile della vasca di laminazione delle acque piovane da 40 a 30 cm.

Sulla base del dimensionamento progettato e delle aree interessate per la laminazione, si rileva quanto segue:

- i volumi progettati per la laminazione degli apporti meteorici mediante aree verdi ribassate, così come riportati negli elaborati di VAS sono i medesimi proposti in sede di adozione del PUA, ovvero corrispondenti ad una profondità pari a 40 cm. Occorre pertanto portare a congruenza il dimensionamento delle vasche e/o della fognatura, nell'ottica di non interessare ulteriori spazi pubblici;
- l'efficienza del metodo di laminazione per dispersione degli apporti idrici nel terreno è evidentemente influenzata dalla permeabilità dei suoli presenti; la relazione geologica integrativa del 05/03/2009 dimostra che, in parte dell'area, sono presenti terreni limosi con scarsa permeabilità. Coerentemente con quanto già richiamato in sede di riserve si prescrive che, in fase esecutiva, l'efficienza del sistema di smaltimento dell'acqua piovana per infiltrazione nel terreno, dovrà essere verificato con le caratteristiche dei suoli presenti nell'area e i dispositivi per la raccolta delle acque dovranno preferibilmente essere collocati nella zona a tessitura più sabbiosa.

Inoltre, si ritiene incompatibile la presenza di bacini di laminazione disposti lungo le aree verdi pubbliche con l'allestimento vegetazionale denso e polistratificato proposto per le medesime, in relazione al differente assetto naturalistico e morfologico che richiedono.

A.6 Tutela delle acque superficiali e sotterranee

In relazione alla qualità delle acque meteoriche che recapitano nella rete di drenaggio urbano, così come definita dalla D.G.R. 1860/2006 in base a diversi parametri (tipo di ricettore, tipologia di attività, natura della superficie impermeabile, densità degli oli, quantità di fango prevista, ecc....), dovranno prevedersi idonei sistemi di trattamento.

Posto che:

- la verifica e l'applicazione delle disposizioni in materia di convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche è oggetto di verifica e controllo da parte delle amministrazioni competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA, prot. 5713 del 9/2/2009) si dichiara non in grado di stabilire se le fognature esistenti nell'area in esame sono in grado di smaltire le acque di prima pioggia come da D.G.R. 286/2005;

il comparto dovrà dotarsi di idonei sistemi di trattamento e smaltimento degli apporti meteorici suscettibili di contaminazione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

In sede di screening, di cui al successivo punto A.11, saranno ottimizzate le soluzioni progettuali per il trattamento e lo smaltimento delle acque di prima pioggia per l'intero ambito.

Non viene riportata alcuna specifica valutazione sul ciclo integrato delle acque, in relazione agli obiettivi di risparmio e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Lo stesso P.S.C., all'art. 6.1, comma 5, detta quale indirizzo per i nuovi ambiti specializzati per attività produttive la realizzazione di impianti adeguati ad una gestione ambientale che minimizzi gli impatti sul sistema delle risorse idriche.

In relazione all'entità ed alla tipologia dell'insediamento produttivo di progetto, considerato altresì che il P.T.C.P. incentiva la qualificazione ad aree produttive ecologicamente attrezzate dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di dimensione superiore ai 30 ha in pianura, l'attuazione dell'intervento deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- **il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;**
- **deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;**
- **deve essere escluso il prelievo idrico in falda;**
- **devono essere previsti impianti adeguati:**
 - **per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;**
 - **per la captazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;**
 - **per la realizzazione della rete duale per il riuso delle acque.**

A.7 Usi energetici

Non viene riportata alcuna valutazione sulla fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. 26/2004.

Lo stesso P.S.C., all'art. 6.1, comma 5, detta quale indirizzo per i nuovi ambiti specializzati per attività produttive la realizzazione di tale tipologia di impianti.

In relazione all'entità ed alla tipologia dell'insediamento produttivo di progetto, considerato altresì che il P.T.C.P. incentiva la qualificazione ad aree produttive ecologicamente attrezzate dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di dimensione superiore ai 30 ha in pianura, l'attuazione dell'intervento deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- **applicazione integrale delle disposizioni in materia di requisiti energetico-prestazionali degli edifici di cui alla DGR 156/2008;**
- **realizzazione di reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas e di pubblica illuminazione utilizzando sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;**
- **realizzazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili in grado di soddisfare le esigenze del comparto.**

In sede di screening, di cui al successivo punto A.11, saranno definite le soluzioni più consone al fabbisogno energetico dell'intero ambito.

A.8 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

L'analisi della componente atmosfera stima l'impatto previsto dall'insediamento produttivo in termini emissivi, assumendo quale valore di riferimento per lo stato ambientale iniziale le emissioni di biossido di azoto (NO₂) e di polveri fini (PM₁₀) desumibili dall'inventario provinciale georeferenziato sul territorio secondo una maglia di 1x1 km.

La valutazione è stata condotta a partire dal calcolo delle emissioni "reali" alla luce dei flussi veicolari rilevati sulla SS9 e dalla successiva caratterizzazione delle attività di progetto in termini di traffico indotto, di processi produttivi e di impianti di riscaldamento, presupponendo che l'area

di intervento sia ad oggi caratterizzata da una buona qualità dell'aria e che quindi lo scenario di progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo lo scenario attuale preso a riferimento; lo scostamento, ipotizzato negativo, fra le emissioni future e le emissioni attuali, costituirebbe un "potenziale di riserva" da assegnare alle emissioni legate ai processi produttivi di progetto.

La caratterizzazione dello scenario attuale ha preso in considerazione il parco veicolare circolante al 2000-2002. Le emissioni imputabili alla componente veicolare nello stato di progetto sono caratterizzate da un miglioramento delle prestazioni emissive del 30-40% stimato al 2010.

Le valutazioni condotte affermano in conclusione che "lo scenario di progetto risulta, in termini di emissioni totali, meno impattante rispetto allo scenario di riferimento" e che pertanto "l'insediamento produttivo non genererà peggioramenti rispetto allo stato attuale, peraltro non caratterizzato da criticità".

Occorre innanzitutto precisare che definire e caratterizzare le sorgenti emissive presenti in un'area, siano esse puntuali, areali o lineari non equivale a descrivere la qualità dell'aria, ma ne costituisce un elemento propedeutico. In tal senso, l'aver estrapolato dall'inventario provinciale georeferenziato la maglia territoriale in cui ricade il comparto in oggetto che, essendo ad oggi territorio agricolo, non contiene altre sorgenti emissive al di fuori di un breve tratto di via Emilia, non può far automaticamente presupporre, come riportato nel Rapporto ambientale, che l'area di intervento è caratterizzata da una "buona qualità dell'aria", senza tener conto delle modalità emissive, del chimismo e della diffusività delle sostanze inquinanti, nonché dei fattori meteorologici e morfologici che caratterizzano il territorio in esame e quindi, in sostanza, delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera. A conferma di ciò, si evidenzia che il Comune di Forlì Impopoli è classificato dal Piano di gestione della qualità dell'aria della Provincia di Forlì-Cesena in Zona A (agglomerato R11), caratterizzata da valori di qualità dell'aria superiori ai valori limite indicati dalla normativa vigente (D.M. 20/2002). Per tali territori si applica il Piano di Risanamento, avente l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

Alla luce di tali puntualizzazioni, non si ritengono ammissibili le valutazioni condotte relativamente alla componente atmosferica, essendo inverosimile che le emissioni conseguenti all'attuazione di un nuovo ambito specializzato per attività produttive siano compensate, persino con un certo margine, dalla diminuzione dei fattori di emissione dei flussi veicolari dovuti al rinnovo del parco veicolare circolante entro il 2010.

Stante le considerazioni sopraesposte, nonché l'appartenenza dell'ambito produttivo di progetto in Zona A (agglomerato R11), dovranno attuarsi le seguenti misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera:

- tutele le aree verdi pubbliche dovranno essere arborate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3;
- in sede di autorizzazione delle emissioni in atmosfera dovrà essere garantita la riduzione del 50% rispetto alla soglie consentite.

Si ritiene inoltre indispensabile riesaminare ed approfondire tali valutazioni in sede di screening ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., così come specificato al successivo punto A.11.

A.9 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico

Le valutazioni preliminari in merito al clima acustico segnalano la presenza di alcune criticità.

Gli spettri ed i percentili estratti dal rilievo fonometrico evidenziano che il clima acustico dell'area è controllato principalmente dalla sorgente di rumore generata dal traffico veicolare sulla via Emilia e dal traffico ferroviario sulla linea Bologna-Taranto.

Allo stato attuale, assegnando i limiti previsti per tale tipologia di sorgente si nota una conformità dei recettori ai livelli di immissione previsti dalle fasce di pertinenza acustica eccetto che per il

ricettore sensibile 1 (civile abitazione a sud-ovest dei lotti in oggetto e prossima alla via Emilia) ed il ricettore 7 (civile abitazione a nord-est dei lotti in esame e vicino alla linea ferroviaria). Pur rientrando infatti nella fascia B della zona di pertinenza acustica stradale il ricettore 10 e nella fascia A della zona di pertinenza acustica ferroviaria il ricettore 7, si sono registrati valori al di fuori dei limiti di immissione imposti già allo stato attuale.

L'attuazione del comparto produttivo-commerciale, nelle simulazioni effettuate, ha dimostrato di possedere i requisiti acustici per poter essere realizzato solo nel caso in cui vengano rispettati i limiti di emissione, al confine di ogni lotto, per la classe acustica V (65 dB nel periodo diurno e 55 dB nel periodo notturno), ipotesi assunta alla base delle considerazioni svolte. Solo in tale caso, infatti, i livelli sonori di immissione ai ricettori rientreranno nei limiti acustici imposti.

La valutazione di impatto acustico complessiva ha evidenziato come, a seguito della realizzazione del comparto e della nuova viabilità, si produrrà, ai ricettori, una variazione del clima acustico attuale. Per i ricettori 3 e 4, pur essendo infatti rispettati i limiti di immissione assoluti sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno, si potrebbero registrare superamenti di 0,8 dB dei limiti differenziali diurni.

Alla luce di quanto esposto, al fine di mitigare la rumorosità immessa verso i ricettori abitativi e rispettare ogni limite di riferimento è necessario:

- prevedere le bocche di carico-scarico e le aree di manovra dei vari capannoni sui lati e sulle aree non prossime al confine con tali ricettori, ed in particolare con le abitazioni denominate come ricettori 1,2,3,4 e 9;
- nel caso in cui vengano predisposte unità esterne di refrigerazione, condizionamento, trattamento aria in genere a servizio dei nuovi capannoni, esse dovranno essere disposte sui tetti ed orientate in maniera opposta rispetto i possibili ricettori.

Nello specifico si prescrive il silenziamento dei gruppi frigoriferi, mediante:

- scelta di compressori aventi buone prestazioni acustiche in ogni condizione di lavoro (compressori volumetrici, scroll e vite);
- montaggio dei compressori su supporti elastici: molle (alternativi) o gommini (rotativi);
- riduzione delle vibrazioni prodotte dal compressore mediante tubazioni di mandata realizzate in particolare materiale plastico ed inserendo appositi giunti metallici;
- strutturazione del basamento del gruppo frigorifero in modo tale da garantire massa sufficiente allo smorzamento delle vibrazioni residue trasmesse dal compressore;
- scelta di un basamento sufficientemente rigido per evitare la risonanza dello stesso;
- chiusura di compressori e circuito frigorifero all'interno di vani isolati acusticamente;
- rivestimento dei compressori stessi con cappotti fono isolanti;
- isolamento acustico della sezione del compressore da quella ventilante;

Per gli impianti in generale e le macchine poste sul tetto si prescrive l'obbligo di:

- installare impianti insonorizzanti e dotati di dispositivi antivibranti di appoggio a 30 cm da terra;
- impiegare unità esterne di refrigerazione e ad elevato isolamento acustico del compressore e con ventole annesse silenziate;
- avvolgere i passaggi esterni con materiale fono isolante e fonoassorbente;
- isolamento dalle vibrazioni;
- evitare strozzature e curve a gomito delle tubature e di canali d'aria soprattutto in prossimità del ventilatore;
- impiegare nelle mandate e nelle riprese silenziatori dissipativi con setti fonoassorbenti; collocare gli impianti in via preferenziale nel centro dell'edificio, raggruppati, sollevati di 30 cm da terra e circondati da una barriera fonoisolante e fonoassorbente di altezza pari a circa 1,5 m;

- **direzionare le ventole verso l'alto o, in alternativa, verso la sede stradale.**
- Si reputa necessario assicurare che le norme di attuazione del Piano recepiscono, fissandone il rispetto, le prescrizioni definite indispensabili nella valutazione di impatto acustico.

A.10 Produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti

La produzione di rifiuti stimata parametricamente per il comparto in oggetto è pari a 855 t/a, pari a circa il 12% della produzione comunale di rifiuti urbani.

Posta l'entità non trascurabile di rifiuti generati dalle attività previste nel comparto produttivo, si ritiene necessario provvedere ad idoneo allestimento di un'area per la raccolta differenziata.

In sede di screening, di cui al successivo punto A.11, saranno verificate le soluzioni progettuali in relazione ad una più approfondita caratterizzazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti prodotti nell'intero ambito.

A.11 Approfondimenti richiesti in sede di screening

L'esito della valutazione in relazione alle diverse problematiche indagate rinvia spesso a necessari approfondimenti e valutazioni più analitiche da effettuarsi in sede di screening ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., in relazione ad ipotesi insediative delle funzioni produttive caratterizzate da minori margini di incertezza, anche al fine di scegliere/definire/dimensionare le misure di mitigazione/compensazione proposte in questa sede.

Si ritiene pertanto necessario, anche sulla base di quanto si rileva nel Rapporto Ambientale, che lo screening proposto, che dovrà riguardare il 1° ed il 2° stralcio dell'Ambito produttivo A13-6, integri le analisi che gli competono con gli approfondimenti prescritti ai punti precedenti e di seguito sintetizzati.

In relazione alle tematiche inerenti la qualità dell'aria:

- definizione degli scenari emissivi e calcolo delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera mediante specifica modellistica previsionale;
- verifica delle condizioni di qualità dell'aria in prossimità dei singoli recettori;
- indicazioni sulle tipologie di attività ammissibili ed eventuale indicazione di aree di protezione rispetto ai recettori in relazione agli insediamenti ed alle sorgenti emissive previste.

In relazione ai sistemi per il contenimento dei consumi energetici e lo sfruttamento di energie rinnovabili si ritiene indispensabile definire un bilancio energetico sulla base dei fabbisogni espressi dalle attività insediabili e delle quote soddisfacenti mediante il sistema di cogenerazione e teleriscaldamento, nonché attraverso un sistema energetico integrato composto da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare/fotovoltaico/geotermia) e dispositivi per il contenimento dei consumi energetici.

In relazione alle risorse idriche si ritiene indispensabile definire un bilancio complessivo che verifichi la sostenibilità degli usi e dei sistemi di risparmio e riuso in relazione agli approvvigionamenti disponibili.

A.12 Monitoraggio degli interventi

È necessario predisporre un sistema di monitoraggio periodico degli interventi previsti per l'ambito specializzato per attività produttive A13-6.

Tale monitoraggio dovrà verificare lo stato di attuazione del P.U.A., nonché gli effetti indotti sui sistemi ambientali e territoriali, che porti alla misurazione degli impatti generati

dall'attuazione delle scelte progettuali e dello scostamento o raggiungimento delle soglie di sostenibilità indicate, che saranno quindi confermate in sede di screening.

A.13 Indicazioni normative

Tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere integrate nelle Norme del P.U.A..

B. Espressione osservazioni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. relativamente alle aree indicate nelle schede A20-A01, A19-A02, A19-A03

B.1 Ampliamento di impianto agroalimentare di macellazione avicunicola (A20-A01)

La proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, inserita nel P.O.C. adottato con riferimento alla scheda di strutturazione territoriale A20-A01, concerne un'area del territorio comunale, non prevista dal P.S.C., per l'ampliamento di un'attività di macellazione avicunicola in ambito agricolo periurbano per una SUL pari a 6.000 mq, prevedendo, quale condizione cui subordinare l'attuazione, la realizzazione e la cessione di opere di potenziamento della viabilità veicolare nell'intorno dell'area di insediamento produttivo e di viabilità ciclopedonale in sede propria per un tratto di circa 550 m.

L'intervento proposto esula dalle soglie dimensionali e/o funzionali indicate nel R.U.E. per gli ambiti rurali e viene di fatto a configurarsi come attività produttiva. In tal senso, l'utilizzo del 20% del dimensionamento complessivo previsto dal P.S.C. per nuovi insediamenti produttivi fuori dagli ambiti pianificati è consentito purché gli insediamenti proposti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale-tecnologico (art. 3.3 del P.S.C.). Si puntualizza che la condizione posta, tramite gli accordi ex art. 18 della legge regionale 20/2000, di concorrere alla realizzazione di opere pubbliche, non può essere sostitutiva della condizione imprescindibile di intervenire solo su aree che presentano specifiche caratteristiche di ricucitura funzionale di lembi del territorio consolidato.

Si rileva inoltre che l'area proposta per l'ampliamento dell'attività di macellazione, così come delineata nella scheda di strutturazione territoriale, si sovrappone per una porzione consistente all'area autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biogas" prodotto dalla digestione anaerobica di prodotto avicunicolo pastorizzato, di biomasse vegetali (insilato di mais), di fanghi da trattamento in loco degli effluenti propri dell'attività di macellazione e deiezioni animali.

Considerato quanto sopra e stante la preesistenza nell'area dell'attività di macellazione avicunicola, si ritiene:

- di escludere dal procedimento di VAS l'ampliamento del complesso di macellazione;
- di inserire tale previsione nel P.O.C. a scomputo della quota del 20% dimensionamento complessivo per le aree produttive previsto dal P.O.C.;

Si ritiene altresì necessario che il previsto collegamento ciclopedonale previsto quale condizione cui subordinare l'intervento, disponga almeno di una connessione con la rete ciclabile esistente e/o la cui realizzazione è prevista nel piano triennale delle opere pubbliche.

B.2 Impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in località Selbagnone (A19-A02)

La proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 denominata A02 inerente un'area del territorio comunale non prevista dal P.S.C. concerne la richiesta di mantenere attivo per ulteriori 5 anni l'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in ambito agricolo prevedendo, quale condizione cui subordinare l'attuazione, il tombinamento dello Scolo Ausa Nuova nel suo attraversamento della frazione di Selbagnone e la contestuale realizzazione di parcheggi ed aree verdi.

Stante la temporaneità dell'attività in oggetto, nonché le condizioni di esercizio previste, si ritiene di escludere il procedimento di VAS e di inserire tale previsione nel P.O.C. alle seguenti condizioni:

- l'area dovrà essere perimetrata nel P.O.C. in oggetto con l'indicazione di attività transitoria di durata quinquennale soggetta a ripristino ambientale;
- realizzazione del tombinamento dello Scolo Ausa Nuova nel suo attraversamento della frazione di Selbagnone e la contestuale realizzazione di parcheggi ed aree verdi;
- messa in sicurezza dell'immissione su via Meldola.

B.3 Impianto di conservazione e vendita di sementi (A19-A03)

La proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000, denominata A03, concerne la realizzazione di un impianto di prima lavorazione, conservazione e vendita di sementi in ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (A19.1). Si tratta di un'area del territorio comunale non prevista dal PSC che coinvolge una SUL pari a 1.525 mq e la cui attuazione è subordinata alla preliminare realizzazione o monetizzazione di opera pubblica, da stabilire in accordo con l'amministrazione comunale in sede di convenzione.

L'intervento in oggetto esula di fatto dalle soglie dimensionali consentite dal R.U.E., in quanto l'altezza prevista per i silos di stoccaggio è pari a 14 m anziché 10 m come previsto nel Regolamento urbanistico.

Gli interventi in ambito rurale che esulano dalle soglie dimensionali del R.U.E. si configurano quali attività produttive di tipo agro-industriale, da collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive, ovvero per le quali può essere utilizzata una quota fino al 20% del dimensionamento complessivo previsto dal P.S.C. per nuovi insediamenti produttivi fuori dagli ambiti pianificati, purché gli insediamenti proposti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale-tecnologico (P.S.C., art. 3.3).

Poiché l'intervento descritto non prevede le condizioni di ricucitura funzionale dei tessuti esistenti di cui all'art. 3.3 del P.S.C., la proposta in oggetto è stralciata dal P.O.C. e deve essere gestita con il R.U.E..

richiamate le premesse narrative

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

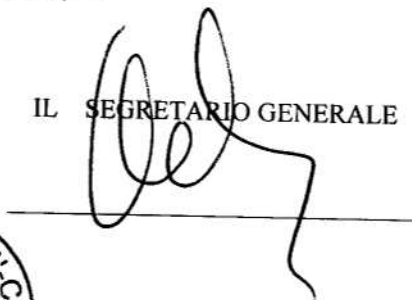
1. A seguito della procedura di VAS, si dispone che il "Piano Urbanistico attuativo dell' Ambito A13-6 Comparto Produttivo Melatello 1° stralcio", sia attuato con le condizioni di cui al precedente punto A;
2. Le aree indicate nelle schede A20-A01 e A19-A02 sono escluse dalla procedura di VAS e la loro realizzazione è subordinata rispettivamente alle condizioni di cui ai punti B.1 e B.2;
3. L'area indicata nella scheda A19-A03 è stralciata dal P.O.C.;
4. Si dispone il recepimento di tutte le condizioni poste dal parere congiunto di ARPA e AUSL.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
6. di trasmettere il presente atto al Comune di Forlimpopoli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



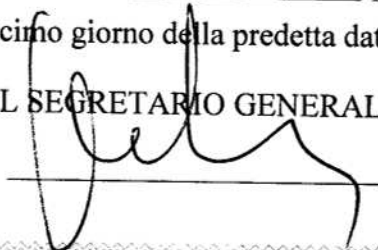
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 19 MAG. 2009 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

